

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ESCAJAZZ”

STATUTO SOCIALE

Titolo 1: denominazione e sede

Art. 1

È costituita l'Associazione Culturale ESCAJAZZ con sede in Sant'Angelo all'Esca (AV), Via Santa Maria, 1.

Titolo 2: scopo, oggetto, durata

Art. 2

L'Associazione è apolitica, apartitica, democratica e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare riguardo alla musica jazz, mediante concerti, serate di ascolto nella sede sociale di musica dal vivo o registrata, corsi di formazione, proiezione di film o audiovisivi in forma privata relativi a concerti musicali, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni, mostre fotografiche e manifestazioni similari;
- b) valorizzare il territorio attraverso la promozione delle eccellenze territoriali e dei prodotti tipici, con particolare attenzione all'esposizione diretta durante le manifestazioni di enti pubblici e/o privati con lo stesso scopo;
- c) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- d) attivare momenti di didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- e) offrire la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- f) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- g) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- h) realizzare iniziative pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- i) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi similari;
- j) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo 3: i Soci

Art. 3

All'Associazione Culturale ESCAJAZZ possono aderire persone fisiche di età non inferiore ai 16 anni, Enti o Associazioni i quali avranno diritto ad un solo voto.

Art. 4

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) **Soci fondatori**: sono coloro che intervengono all'atto costitutivo;
- b) **Soci onorari**: sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze nel campo musicale e nei confronti dell'Associazione; non sono tenuti al pagamento del contributo e non hanno diritto al voto;
- c) **Soci ordinari**: sono tutti coloro che, condividendo ideali, spirito e programma dell'Associazione, fanno domanda di iscrizione all'Associazione e ne ottengono l'accettazione. Agli stessi spettano uguali diritti e doveri degli altri associati; saranno ammessi all'elettorato attivo al compimento del terzo anno consecutivo di adesione all'associazione.

Art. 5

Si diviene **Soci dell'Associazione** presentando apposita domanda di iscrizione su modulo prestampato recante dati anagrafici e firma.

La domanda di iscrizione va indirizzata al Consiglio Direttivo, che provvederà all'accertamento dei requisiti richiesti ed all'ammissione o meno all'Associazione, a suo insindacabile giudizio.

L'iscrizione ha validità annuale ed è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

Le quote associative non sono trasmissibili.

A conferma dell'avvenuta iscrizione, l'Associazione rilascia una tessera nominativa personale e non cedibile.

L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie, l'impegno a partecipare attivamente alla vita associativa collaborando alla realizzazione delle iniziative deliberate, secondo le proprie possibilità e l'impegno al rispetto delle norme che sono sancite nello Statuto.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

L'associazione garantisce la privacy dei dati personali dei singoli soci nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n° 196 del 30/09/2003.

Art. 6

La **qualifica di Socio** si perde:

- a) per dimissioni (in seguito a lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo);
- b) per morosità (a distanza di due mesi dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento della quota sociale scaduta);
- c) per espulsione in seguito a motivi gravi, riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che, appositamente convocata dal Consiglio stesso, ne farà menzione sul verbale;
- d) per inadempienza o disinteresse per l'attività sociale.

Titolo 4 : Fondo patrimoniale

Art. 7

In caso di socio dimissionario, radiato o espulso, lo stesso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.

Art. 8

I **mezzi finanziari** sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

Art. 9

I fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini definiti dall'art. 2. In nessun caso possono essere suddivisi tra i membri o gli amministratori.

Chi ricopre cariche associative le ricopre in modo del tutto gratuito, come pure gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'associazione stessa, così come previsto dall'Art.3 Comma 3 della legge 266 dell'11.8.1991. Invocano le agevolazioni fiscali di cui alla legge quadro sul volontariato ed in particolare si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro come previsto dall'Art.8 di detta legge.

Art. 10

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore.

I beni, sia mobili che immobili, in nessun caso potranno essere suddivisi tra persone fisiche, ma saranno devoluti ad altre Associazioni aventi fini analoghi, scelte dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11

L'anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Titolo 5: Organi Sociali

Art. 12

Gli organi sociali sono costituiti dall'**Assemblea dei Soci** e dal **Consiglio Direttivo**.

Art. 13

L'**Assemblea generale dei Soci** è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti coloro che siano in regola con i pagamenti delle quote associative per anno in corso.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avvisi circolari.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta della metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti i due terzi dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote. La seconda convocazione è legale qualunque sia il numero dei Soci e può essere tenuta trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione.

Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci onorari e dei soci ordinari che non abbiano raggiunto il termine temporale minimo di adesione (come indicato all' art.4), hanno diritto di voto.

Un Socio può avere una sola delega scritta di altri Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 14

I compiti dell'**Assemblea dei Soci** sono:

- a) individuare le linee programmatiche dell'Associazione;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo annuale e sul preventivo dell'anno sociale

- successivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) disporre lo scioglimento dell'Associazione e nominare un liquidatore.

Art. 15

Il **Consiglio Direttivo**, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea, è composto da tre a cinque membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Direttori Artistici ed altri eventuali incaricati.

A garanzia della tutela delle finalità dell'Associazione, di cui all'Art.2 del presente Statuto, nei successivi mandati devono esserci nel Consiglio Direttivo un minimo di 2 soci fondatori

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberativo; le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Le cariche possono essere cumulative.

Art. 16

Compiti del **Consiglio Direttivo**:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dello statuto e le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare o di partecipare in unione con altri Enti a manifestazioni culturali non rientranti nella sua normale attività purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'art. 2.

Per quanto non previsto dal presente statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del consiglio direttivo previo ratifica dell'assemblea generale dei soci.

Art. 17

Il **Consiglio Direttivo** risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Art. 18

Il **Presidente** è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli definisce l'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo; convoca e presiede

l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; garantisce la regolarità di tutta le attività e dell'amministrazione dell'Associazione; cura le pubbliche relazioni, salvo delega ad altro Consigliere.

Ai fini di un miglioramento funzionale dell'Associazione, il Presidente può nominare un ufficio esecutivo finalizzato, in cui siano presenti almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

È responsabile del trattamento dei dati personali di tutti i Soci nel rispetto di quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. n° 196 del 30/09/2003).

Il presidente è autorizzato a riscuotere da enti pubblici e privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'associazione, ma solo con il benestare espresso del tesoriere o del consiglio direttivo.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e svolge quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 19

Il **Segretario** cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il **Tesoriere**, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

I **Direttori Artistici** curano i rapporti con i musicisti, l'organizzazione degli eventi e delle attività musicali ordinarie in sintonia col Consiglio Direttivo e con le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 6: Disposizioni finale e transitorie

Art. 20

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

I SOCI FONDATORI
